

INGE.TER.

STUDIO DI INGEGNERIA DEL TERRITORIO
DELL'ING. EDOARDO CACCIA
17100 SAVONA C.SO MAZZINI 15-1
PARTITA IVA 01502020090
COD. FISc. CCCDRD52T26D969T
TEL.019.4502483-339.2826326
studio.ingeter@libero.it

COMUNE DI LEVANTO

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

FEBBRAIO 2020

PREMESSA

Il presente Regolamento delle Attività Temporanee Rumorose si affianca alla Classificazione Acustica del Territorio comunale, che definisce il riferimento quadro del clima acustico voluto, al fine di prevedere la gestione di tutte quelle attività temporanee che, per un periodo di tempo limitato ed in maniera giustificata (ad esempio cantieri edili), non possono rispettare i limiti di emissione e di immissione della Classificazione Acustica.

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Parte Prima – Parte Generale

Art.1

Fonte normativa

Il presente Regolamento intende ottemperare al disposto dall'articolo 6 lettera a) della Legge Quadro 447/95 e dell'art. 6 lettera e) della Legge Regionale 12/98

Art.2

Competenze della Polizia Municipale

Compete alla Polizia Municipale verificare e gestire il clima acustico sul territorio comunale anche procedendo direttamente all'esecuzione di misure fonometriche o avvalendosi eventualmente dell'ARPAL per la propria competenza, stabilendo con la stessa specifici e comuni protocolli d'intesa, e ricorrendo solo in casi eccezionali a Tecnici esterni Competenti in Acustica ai sensi dell'art. 2 della legge 447/95.

Art.3

Competenze del Sindaco

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/95 qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, dell'ordine pubblico o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Il Sindaco, con proprio provvedimento motivato, può prevedere e/o consentire eventi e/o situazioni temporanee straordinarie non previste dal presente Regolamento.

Art.4

Definizione del periodo di riferimento

Ai sensi del DPCM 14.11.97 viene definito periodo di riferimento diurno la fascia oraria 06-22; viene definito periodo di riferimento notturno la fascia oraria 22-06

Art.5

Definizione del Periodo Estivo

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento si definisce Periodo Estivo il **periodo dal 1 giugno al 30 settembre**.

Art.6

Verifica dei valori limiti

Le attività permanenti devono rispettare i limiti e gli orari previsti dal presente Regolamento. Il Comune, per l'accertamento di tali limiti, potrà avvalersi del supporto tecnico di Arpal per l'espletamento delle istruttorie tecniche con costi a carico del richiedente.

Art.7

Valore limite differenziale

Oltre al rispetto dei valori limiti le sorgenti sonore devono rispettare il "Valore limite differenziale di immissione" definito dal DPCM 01.03.91 all'art. 2 comma 2 come differenza tra il livello

equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo misurato a sorgente spenta, confermato dalla Legge Quadro 447/95, all'art. 2 comma 3 lettera b).

Il Valore Limite Differenziale così definito è precisato dal DPCM 14.11.97 pari a:

5 dB per il periodo diurno;

3 dB per il periodo notturno.

Art.8

Valutazione di Impatto Acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'Art.8 della Legge 447/95 con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 534 del 28/05/1999 (Titolo II), **congiuntamente al deposito dell'istanza o della CILA/CIL/SCIA/D.I.A.** che dovrà essere inoltrata dall'Ufficio competente, tutte i soggetti proponenti opere che sono destinate a modificare il clima acustico precedente, ed in specifico:

1. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale;

2. realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale di seguito indicate:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

- autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n. 285/1992;

- discoteche;

- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

- impianti sportivi e ricreativi;

- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivi su rotaia.

3. nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, manutentive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali, implicanti la presenza di sorgenti fisse di rumore.

E' comunque fatta salva all'Amministrazione Comunale la competenza a richiedere a proprio insindacabile giudizio la Valutazione di Impatto Acustico in caso di proteste pervenute al Comune, o contenziosi o altra evenienza.

Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i sub-ingressi in attività esistenti, laddove non si modificano in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 (entrato in vigore il 18/02/2012) recante "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 commi 2, 3 e 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B al medesimo provvedimento, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Art. 9 Valutazione Previsionale di Clima Acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la Valutazione Previsionale di Clima acustico tutti i soggetti pubblici e privati destinati a coesistere con altre sorgenti preesistenti la realizzazione dell'opera/attività. In specifico sono tenuti a presentare al Comune la Valutazione Previsionale di Clima acustico gli interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall' Articolo 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito elencati, con le modalità indicate dalla Delibera di Giunta Regionale - D.G.R. 534 del 28/05/1999 (TITOLO III):

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'Art. 8, comma 2 della L. 447/95

Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 5/12/97.

Art.10 Classificazione Acustica del Territorio

Attribuzione di un'area del territorio comunale ad una delle Classi Acustiche previste dal DPCM 14.11.97 in ottemperanza all'art. 6 della Legge Quadro 447/95 con relativa attribuzione dei limiti di emissione, immissione e di qualità acustica.

La Classificazione Acustica del territorio comunale di Levanto è illustrata da n.2 Tavole accluse al presente Regolamento.

Art.11 Aree Protette

Nel periodo di riferimento diurno è consentito l'uso di macchine operatrici agricole nelle aree comprese nelle classi I e II, anche in deroga ai relativi limiti di emissione e di immissione, al fine di consentirne la normale manutenzione e pulizia.

Nelle aree comprese in Classe 1 è vietata l'attività di motocross.

Art.12 Attività rumorose temporanee

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività che produca temporanee emissioni e/o immissioni maggiori da quelle previste dalla classificazione acustica per motivi di spettacolo, intrattenimento, lavoro.

Per temporanea si intende un'attività che inizia e finisce in un periodo circoscritto di tempo o anche attività che si ripetano nel tempo solo in giorni ed orari particolari.

Il presente Regolamento governa le attività rumorose temporanee individuando le relative norme e procedure di legittimazione al di fuori delle quali le attività rumorose si configurano come effrazioni.

Parte Seconda – Pubblici Spettacoli ed attività turistiche ricreative

Art.13

Attività sportive e ricreative all'aperto

Per le attività sportive sia agonistiche che ricreative svolte all'aperto in impianti fissi, qualora le stesse comportino il superamento dei limiti di cui all'art. 2 della legge 447/95, il limite massimo di immissione, misurato in prossimità dell'edificio più esposto, non deve superare 70 dB(A), per una durata continuata maggiore di 120 minuti nelle condizioni di massimo disturbo limitatamente all'intervallo compreso tra le ore 09.00 e le ore 24.00.

La deroga implica l'esclusione del limite di emissione e del limite differenziale.

Art.14

Aree all'aperto per attività sportive e ricreative

Le emissioni e le immissioni sonore del presente articolo sono automaticamente autorizzate anche in deroga ai limiti della Classificazione Acustica senza alcuna procedura formale.

Vengono identificate le seguenti aree all'aperto per attività di spettacolo:

- Piazza Cavour;
- Piazza del Popolo;
- Piazza Staglieno;
- Rosa dei Venti;
- Ex Cava Marmo Rosso di Levante;
- Campo Sportivo;
- Piazzale Sant'Andrea;
- Piazzale SS. Annunziata;
- Piazza Giovanni Agnelli.
- **Piazzetta della Marina**
- **Piazzetta dell'Arenetta**

Nelle aree elencate i valori limiti di emissione e di immissione previsti dalla Classificazione Acustica del Territorio possono essere superati nella fascia oraria 09-24) anche con esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi per la durata della manifestazione.

Art.15

Attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi ed altre attività da svolgere al di fuori delle aree esplicitamente destinate a tali attività.

Le attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi etc. da svolgere al di fuori delle aree precisate al precedente art. 14, rientrano tra le procedure autorizzative di cui al successivo art.17.

L'orario di svolgimento deve essere contenuto tra le ore 09.00 e le ore 24.00: durante tale intervallo il valore limite massimo di immissione misurato in prossimità dell'edificio più esposto non deve superare i 70 dB(A) anche con esclusione del criterio differenziale, dei relativi fattori correttivi e del limite di emissione per la durata della manifestazione.

In riferimento ad ogni singolo sito le attività temporanee in questione non potranno essere assentite per più di 30 giorni nell'anno solare. Un numero maggiore di giornate potranno essere assentite per attività particolari (attività culturali radicate sul territorio, attività di spettacoli viaggianti, attività che promuovono il territorio ed il turismo)

Art. 16 Deroghe

Il Sindaco in considerazione del rilievo turistico e commerciale dell'avvenimento, ovvero in occasioni o festività particolari, motivate e straordinarie quali capodanno, carnevale, ferragosto ed in concomitanza con manifestazioni organizzate dal Comune o con il patrocinio dello stesso (es. "Notte Bianca") potrà concedere ulteriori deroghe ai limiti ed agli orari, tenendo conto della zona dove si svolge l'attività e del periodo, fino ad un limite massimo di immissione pari a 70 dB(A).

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici o per l'infanzia ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

In occasioni di festività particolari autorizzate in deroga dal Sindaco si intendono automaticamente autorizzati in deroga ai limiti ed agli orari, anche le attività di allietamento (vedi art.18) svolte presso gli esercizi di somministrazione, fino ad un limite massimo di immissione pari a 70 dB(A) misurato presso il ricettore più esposto: tale deroga implica l'esclusione del limite di emissione e del limite differenziale

Art. 17 Classificazione e modalità autorizzative

E' fatto salvo quanto previsto in materia di sicurezza nel T.U.L.P.S (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per la realizzazione dei pubblici spettacoli.

Per le manifestazioni e gli spettacoli musicali rientranti negli orari e limiti previsti al precedente art 15 dovrà pervenire, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività, comunicazione al Comune Servizio Ambiente. Con tale comunicazione, in mancanza di eventuale diniego inviato dal Comune con data certa almeno 4 giorni prima l'inizio dell'attività, l'attività rumorosa in oggetto si intende automaticamente autorizzata solo per quanto attiene alle emissioni acustiche (con eventuali prescrizioni e restrizioni dell'orario per i casi previsti all'art. 15 comma 2). Copia della comunicazione protocollata dovrà essere tenuta sul luogo dell'attività.

La comunicazione, autocertificata ai sensi del Dpr 445/2000, dovrà contenere:

- dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- descrizione sintetica dell'attività;
- data inizio e fine attività;
- orari;
- sottoscrizione del rispetto dei limiti;
- luogo dell'attività rumorosa (con indicazione della zona della classificazione acustica);
- l'impegno a disattivare la sorgente rumorosa al momento dell'esecuzione dei rilevamenti fonometrici di controllo da parte dell'Autorità competente ed anche a seguito di sola e semplice richiesta verbale da parte di quest'ultima;
- la dichiarazione di essere a conoscenza del Regolamento per le attività rumorose e di essere a conoscenza che eventuali attestazioni mendaci verranno perseguite ai sensi del vigente Codice Penale;
- fotocopia di un documento valido.

Tale procedura non si applica in tutti quei casi in cui il soggetto richiedente sia già tenuto a presentare istanza o comunicazione per la medesima attività agli Uffici Comunali (commercio, tributi per l'occupazione del suolo, Polizia Municipale per regolamentazione /chiusura del traffico) comunque siano attività autorizzate con Delibera di Giunta Comunale.

Art.18

Locali con diffusione sonora

Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n° 215 del 16/04/1999 rientrano nella sfera di applicazione del presente articolo i luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché i pubblici esercizi¹ che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

I gestori di questi locali verificano i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettuano i conseguenti adempimenti secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del citato Decreto 215/99.

Il gestore, ai sensi del comma 2 art.3 del DPCM 215/99 effettua le verifiche di cui al comma precedente anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.

In tutti i casi i gestori che emettono diffusione sonora nel proprio locale, durante il periodo di riferimento notturno, dovranno attuare tutte le diligenze al fine di mitigare l'immissione acustica presso i ricettori esterni al proprio locale. A tal fine dovranno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) verificare l'orientamento delle casse acustiche e dei subwoofer evitando l'orientamento verso le abitazioni, evitare provocazioni acustiche o sonore dei DJ o di altre persone, curare i comportamenti delle persone con un adeguato servizio d'ordine interno.

Art.18 bis

Publici Esercizi lungo l'arenile (lato mare della ex massicciata ferroviaria)

I gestori dei pubblici esercizi posti lungo l'arenile, nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 settembre di ogni anno, possono organizzare feste con ballo, aperte al pubblico e non, con durata massima fino alle ore 3:00 del giorno successivo, esclusivamente nei giorni festivi, pre-festivi e il venerdì

A tal fine per l'organizzazione di feste con ballo aperte al pubblico nel sopraindicato periodo, ogni gestore dovrà presentare istanza al Comune entro il 15 marzo al fine della redazione di un calendario di tutte le feste da tenersi sull'arenile nel periodo indicando:

- data dell'attività che si intende avviare
- orario richiesto
- tipo di musica disco, liscio, latino, tecno, ect.

I gestori che intendano organizzare feste non aperte al pubblico dovranno presentare istanza al Comune di Levanto almeno (12) giorni prima l'attività dello svolgimento di ogni evento indicando:

- data dell'attività che si intende avviare
- orario richiesto
- tipo di musica disco, liscio, latino, tecno, ect.

E' possibile presentare una nuova istanza solo il giorno dopo la festa già autorizzata

L'autorizzazione non è automatica bensì dipende dal numero delle autorizzazioni già richieste e dal tipo di musica somministrata.

Il totale delle feste con ballo (aperte al pubblico e non) da tenersi sull'intero arenile nel periodo di cui al primo comma del presente articolo non può superare il numero massimo di trenta (30)

L'autorizzazione rientra nelle opzioni del Sindaco previste dall'art.3 e comprende la deroga

¹ Ai sensi dell'art. 62 del Testo Unico del Commercio (L.R. 1/2007) l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande automaticamente abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti, autorizzabili ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

dell'immissione sono a 70 dB(A), l'esclusione del limite di emissione e del limite differenziale. Ai sensi del sopraccitato art. 3, il Sindaco, con proprio provvedimento motivato, può prevedere e/o consentire eventi non previsti dal presente articolo

Art. 19

Attività di allietamento nei luoghi destinati a diffusione sonora²

Ricadono in questo articolo le attività che non rientrano tra quelle soggette alla disciplina degli artt. 68, 69, e 80 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e che vengono svolte negli esercizi di somministrazione come puro allietamento per la clientela, al solo scopo di intrattenerla, configurandosi complementari rispetto all'attività principale, senza prevalere in nessun caso sulla medesima. Sono comprese le feste private realizzate nei pubblici esercizi.

L'esercizio dell'attività di allietamento può essere svolta anche all'esterno dei pubblici esercizi, in giardini interni ed in aree date in concessione allo stesso esercizio, dove il pubblico si reca per i servizi offerti dalla attività principale licenziata e trova apparecchi di trattenimento quali impianti elettroacustici, apparecchi televisivi o musica dal vivo.

Al fine della verifica della condizione che "i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento" prevista dall'art. 62 della L.R. 1/2007 nei locali non dovranno essere presenti strutture destinate allo stazionamento del pubblico finalizzate specificatamente all'attività di allietamento quali palchi o pedane per gli artisti.

La presente norma si applica anche nell'ambito delle aree del demanio marittimo (stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate), purchè in possesso della prescritta autorizzazione demaniale.

L'attività di allietamento internamente al locale può coincidere con l'orario di apertura del locale.

L'attività di allietamento esternamente al locale è consentita sino alle ore 24 durante il periodo estivo (vedi precedente art.5) con limite di immissione di 70 dB(A). La deroga implica l'esclusione del limite di emissione e del limite differenziale

Parte Terza – Cantieri edili e stradali

Art.20

Attività temporanee di cantieri edili

Le attività di cantieri edili svolte in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della legge 447/95 in riferimento a procedure di Comunicazione Avvio attività, Dichiarazione di Inizio Attività o di Permesso a Costruire e che implicino emissioni acustiche verso ricettori esterni al cantiere, limitate ai giorni feriali e del sabato mattina, con orario di svolgimento delle stesse contenuto tra:

le ore 08.00 e le ore 12.00 e tra le ore 13,30 e le ore 18 durante il periodo invernale;

le ore **08:00** e le ore 12.00 e tra le ore **14:30** e le ore 19 durante il periodo estivo;

non sono considerate attività rumorose temporanee ma sono automaticamente previste dal presente Regolamento e non necessitano quindi di autorizzazione né di altra autorizzazione diversa dai citati Comunicazione Avvio attività, Dia e Permesso di Costruire.

Le stesse devono comunque rispettare i seguenti limiti massimi misurati presso il ricettore più esposto:

- 70 dB(A) nelle fasce orarie 08.00-9.00 e, limitatamente ai giorni feriali, **14:30 – 16:00**
- 80 dB(A) nelle fasce orarie 09.00-12.00 e, limitatamente ai giorni feriali, **16:00 – 18:00**

La deroga implica l'esclusione del limite di emissione e del limite differenziale

Compete al responsabile del cantiere accertare il rispetto di tali limiti tramite Tecnico Competente in Acustica di cui all'art. 2 della legge 447/95.

² Ai sensi dell'art. 58 lettera a) del Testo Unico del Commercio L.R.1/2007. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento sia strumentale che dal vivo

Per emissioni acustiche maggiori, o fuori dagli orari indicati, le attività di cantieri edili rientrano nelle attività rumorose temporanee e necessitano di autorizzazione da parte dell'Ufficio Competente.

Limiti superiori potranno essere autorizzati per particolari tipologie di attività e di macchinari qualora gli interventi di contenimento o di riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti potranno essere permessi per periodi di durata non superiori alle 4 ore giornaliere nella fascia oraria 09.00-12.00 e 15.00-19.00. Fasce orarie più ristrette saranno previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedali e simili.

Per la misura del rumore prodotto dalle attività temporanee di cantieri è escluso il criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale.

Le emissioni sonore e le lavorazioni dovranno essere sospese a semplice richiesta verbale dell'Ufficio Competente, che sia successivamente verbalizzata e comunicata entro 48 ore dalla data della contestazione.

Parte Quarta - Procedura di autorizzazione per attività rumorosa di cantiere

Art.21

Domanda per attività rumorosa temporanea

I soggetti interessati all'autorizzazione per le attività rumorose, compresi i soggetti di cui all' art. 20, devono presentare istanza all' Ufficio Competente firmata dal titolare o dal legale rappresentante, o dal responsabile dell'attività, almeno **12 (dodici)** giorni prima dell'inizio dell'attività, autocertificando ai sensi del DPR 445/90 i seguenti dati:

- a) dati anagrafici del richiedente, relativo titolo (legale rappresentante, responsabile, etc.), codice fiscale del richiedente ed eventuale partita iva, numero telefonico di reperibilità;
- b) descrizione sintetica dell'attività rumorosa temporanea;
- c) ubicazione dell'attività rumorosa temporanea e planimetria;
- d) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa
- g) impegno ad interrompere l'emissione acustica della sorgente a semplice richiesta di un rappresentante dell'Amministrazione, Polizia Municipale, Forze dell'Ordine, Arpal, altro.
- h) eventuali bolli e diritti di segreteria indicati dal responsabile del procedimento.

La Domanda è presentata allegando documento di identità del dichiarante e Valutazione di Impatto Acustico predisposta ai sensi della DGR 534/99 da tecnico competente in acustica che dovrà comprendere anche il confronto della valutazione previsionale di impatto acustico con i valori limite indicati nel presente Regolamento ed i relativi orari nonché tutte le opere e gli interventi di mitigazione.

La presentazione di documentazione non conforme al presente regolamento ed alla normativa in materia, con la conseguente e necessaria richiesta di integrazioni, comporta la sospensione dei termini per il rilascio di autorizzazione.

A seguito della presentazione della documentazione di cui sopra e dell'istruttoria con esito positivo della stessa l'Ufficio Competente provvederà al rilascio della autorizzazione provvisoria per l'esercizio dell'attività rumorosa.

Art.22

Autorizzazione per attività rumorosa temporanea

Nell'autorizzazione l'Ufficio Competente provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, ed alla eventuale realizzazione di interventi di bonifica.

L'autorizzazione implica comunque il rispetto di ogni eventuale ulteriore prescrizione emanate in via preliminare e di urgenza, anche solo verbalmente, da parte degli organi di controllo (Polizia

Municipale, Arpal, etc.).

Copia dell'autorizzazione e della relativa domanda devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato del controllo.

La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito avviso ben visibile da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività.

Contemporaneamente o anche successivamente all'autorizzazione l'Amministrazione Comunale potrà richiedere all'autorizzato la presentazione di rilievi fonometrici dell'attività rumorosa temporanea: i suddetti rilievi saranno volti a valutare l'effettiva rispondenza alla realtà della valutazione previsionale di impatto acustico ed al rispetto dei limiti: rilievi dovranno essere presentati all'Ufficio Competete tramite le schede di rilevamento dell'inquinamento acustico di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 18 del 31/01/2000.

La documentazione tecnica elencata per il rilascio dell'autorizzazione per attività rumorosa potrà essere ritenuta valida anche per gli anni seguenti nel caso in cui non siano state apportate modifiche a quanto dichiarato in precedenza.

In caso di modifica alle strutture o agli impianti, compresa la variazione della dislocazione delle apparecchiature rumorose, dovrà essere presentata nuova valutazione previsionale di impatto acustico che sarà oggetto di nuova istruttoria e rilascio o diniego di nuova autorizzazione.

Il comune potrà avvalersi di ARPAL per l'istruttoria della documentazione volta al rilascio della autorizzazione all'attività rumorosa. Gli oneri eventuali di istruttoria ARPAL saranno a carico del richiedente che dovrà presentare apposita ricevuta di versamento.

Parte Quinta – Norme finali e sanzioni

Art.23

Norme comportamentali notturne

Su tutto il territorio comunale nel periodo di riferimento notturno (22-06) sono vietati gli schiamazzi in generale, le grida, i cori ed i richiami; per quanto concerne l'uso di dispositivi di segnalazione acustica vige il rispetto del codice della strada.

Nel periodo di riferimento notturno (22-06) per il rumore prodotto dalle marmitte degli autoveicoli, delle motociclette e dei motocicli vige il rispetto del criterio differenziale.

Art.24

Promozioni pubblicitarie

Su tutto il territorio comunale la promozione pubblicitaria con l'impiego di megafoni automontati è regolata dal codice della strada.

Art.25

Attività di gommista ed autolavaggio

Nuove attività di gommista ed autolavaggio devono rispettare una distanza minima di 100 metri dall'abitazione più vicina fatto salvo il rispetto del criterio differenziale.

La stessa disposizione si applica in caso di trasferimento di attività già esistenti.

In tutti i casi l'attività di autolavaggio automatico è vietata dalle ore 22 alle 06

Art.26

Sanzioni (art.10 Legge 447/95)

1. La violazione del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,22 a euro 10.329,17

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 10.329,17.

3. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,45 a euro 5.164,56.

4. Il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della legge 447/95.